

TI_GERICHTE 50.1997.3 vom 6. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.1997.3

FR: TI_GERICHTE 50.1997.3 du 6 juin 2001

IT: TI_GERICHTE 50.1997.3 del 6 giugno 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 39

cpv. 3 Lespr), analoga a quella prevista per l'espropriazione formale (art.

E. 40

segg. Lespr). 2.3. La procedura di pubblicazione degli atti istituita agli art. 20 segg. Lespr deve sempre essere puntualmente ossequiata nel caso in cui l'ente pubblico intenda espropriare formalmente un fondo (RDAT 1990 n. 66 consid. 1). Un'eccezione a questo principio è tuttavia data laddove un provvedimento pianificatorio realizzi un'espropriazione materiale a danno di un fondo ed il suo proprietario notifichi una pretesa di risarcimento per tale titolo nei confronti dell'ente a favore del quale è stato sancito tale provvedimento indipendentemente dall'intenzione di questo di procedere all'esproprio formale e - pertanto - dall'avvio della relativa procedura. In tale ipotesi, una volta riconosciuta la sussistenza di un'espropriazione materiale, la prassi dei Tribunali d'espropriazione, fondata sull'art. 6 Lespr, applicabile attraverso l'art. 1 cpv. 2 Lespr, ispirata dalla dottrina (Sergio Bianchi, Per un chiarimento legislativo, RDAT 1981, pag. 214 segg., 221; Marco Brenni, L'indennità di espropriazione materiale e la sua completazione in indennità di espropriazione formale, RDAT 1983, pag. 251 segg., 252) e tutelata da questo Tribunale (STA inedite 26 aprile 1996 in re comune e di _____, consid. 3; 9 novembre 1998 in re M. e A. A., consid. 5), legittima l'ente pubblico a chiedere la completazione della procedura mediante l'espropriazione formale del fondo. 3. Nella fattispecie il 6 maggio 1998 gli insorgenti hanno notificato al municipio di _____ una pretesa di indennità per espropriazione materiale conseguente all'assegnazione della superficie in rassegna alla zona EP da parte del PR approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1976. Questo fatto, nuovo, modifica in misura rilevante la trattazione dell'impugnativa, relegando la domanda del comune di espropriare formalmente tale superficie ad un ruolo subordinato ed accessorio rispetto a quella formulata dagli espropriati, al di fuori di tale procedura, di essere indennizzati per gli effetti derivanti dall'istituzione del vincolo EP a carico della loro particella, indipendentemente quindi dall'intenzione del comune di _____ di acquisirne la proprietà. La notifica 6 maggio 1998 implica difatti, in primo luogo, qualora risultasse fondata, la decadenza della necessità di ossequiare la procedura di pubblicazione degli atti prevista agli art. 20 segg. Lespr per conseguire l'espropriazione formale del fondo. Dovesse effettivamente realizzarsi a pregiudizio della superficie in rassegna un'espropriazione materiale, come asseriscono i ricorrenti e come del resto pare di poter dedurre dall'offerta di indennità formulata in questa procedura dal comune, quest'ultimo potrebbe senz'altro pretendere l'esproprio formale dell'area interessata mediante semplice richiesta fondata

sull'art. 6 Lespr: richiesta che esso ha già chiaramente manifestato dando avvio alla procedura d'espropriazione formale in esame. D'altro canto, la notifica di pretese per asserita espropriazione materiale del fondo trasferisce alla procedura di esame circa la realizzazione di quest'ultima fattispecie la verifica della sussistenza del vincolo pianificatorio che ne sta alla base e del pubblico interesse che lo legittima. Al di là delle appena menzionate conseguenze derivanti dalla pura applicazione del diritto espropriativo cantonale, le premesse circa l'avverarsi di una (pregressa) espropriazione materiale devono difatti sempre essere verificate, d'ufficio, da parte del Tribunale d'espropriazione anche nel contesto di una procedura di espropriazione formale, in attuazione del diritto federale, cui appartiene tale nozione: e questo anche se il provvedimento che, asseritamente, la realizza è finalizzato in ultima analisi, come nel concreto caso, al conseguimento dell'espropriazione formale del fondo colpito (DTF 116 Ib 235 segg., consid. 2b, 239 seg.; inoltre 114 Ib 286 segg., consid. 5 pag. 293 seg. con rinvii). Nell'istanza di indennità per espropriazione materiale 6 maggio 1998 i ricorrenti hanno chiesto di sospendere l'esame in attesa del presente giudizio, adducendo che trattasi di una pretesa formulata a titolo cautelare, volta unicamente a scongiurare la perenzione delle loro pretese. Ora, a prescindere dal fatto che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto tale richiesta, essa sarebbe stata ad ogni buon conto inoperante: spettava - e spetta ancora - esclusivamente al municipio di _____ di prendere posizione sulla menzionata notifica di pretese stessa in nome del comune e, in caso di contestazione delle richieste formulate dai ricorrenti, di chiedere al Tribunale d'espropriazione l'avvio della procedura di stima (art. 39 cpv. 3 Lespr). Di conseguenza - e coerentemente con quanto appena esposto - è piuttosto la procedura di espropriazione formale introdotta dal comune di _____ che dovrà rimanere sospesa sino al momento in cui il municipio avrà compiuto questo passo e il Tribunale sarà chiamato a giudicare circa la sussistenza di un'espropriazione materiale a pregiudizio della superficie del mapp. _____ colpita dal vincolo EP e la determinazione del relativo risarcimento. In conclusione, i ricorrenti non possono pretendere che la procedura di indennizzo per espropriazione materiale dagli stessi introdotta venga trattata posteriormente all'evasione di quella di espropriazione formale iniziata dal comune, dal momento che ne condiziona in maniera determinante l'esame e l'esito. 4. Sia infine soggiunto, a titolo abbondanziale, che in sede di esame della domanda di indennizzo per espropriazione materiale - semmai le parti non raggiungessero un'intesa su questo oggetto - il Tribunale di prima istanza dovrà preliminarmente chinarsi, oltre che sulla sussistenza (sotto l'aspetto temporale) del vincolo EP, che ha ammesso al momento del giudizio impugnato, anche sull'esame della censura di decadenza della pubblica utilità dello stesso, sollevata dai ricorrenti, a seguito di un insufficiente incremento demografico rispetto alle previsioni del PR 1976. Giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT i piani di utilizzazione devono difatti essere riesaminati e, se del caso, adattati, in caso di notevole cambiamento delle circostanze. La giurisprudenza riconosce, di conseguenza, la possibilità di contestare, a titolo pregiudiziale, un PR in un caso di sua applicazione laddove le circostanze, ma in particolare l'interesse pubblico che aveva giustificato l'adozione del piano e le restrizioni da esso indotte, sono radicalmente mutate nel frattempo (RDAT II-1999 n. 62 consid. 10c, pag. 232). Il Tribunale d'espropriazione non poteva pertanto limitarsi, come ha invece ritenuto nel giudizio impugnato, a respingere la menzionata censura, adducendo che l'interesse pubblico alla base del vincolo EP sancito attraverso il PR 1976 non poteva più essere rimesso in discussione in sede espropriativa: tanto più che trattavasi di vincolo istituito, al momento dell'emanazione della sua sentenza, da oltre vent'anni. 5. Sulla scorta di quanto precede il gravame

dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 6, 20, 21, 22, 39, 50 Lespr, 21 LPT, 3, 18, 28, 43, 46 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio e le spese, di fr. 800.--, sono poste a carico degli insorgenti in solido. 3. Intimazione a: _____

Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.